

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1725

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FABRIZIO ROSSI

Modifiche all'articolo 204 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicate in caso di rigetto del ricorso al prefetto

Presentata il 20 febbraio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge estende il termine per il pagamento delle somme determinate con ordinanza del prefetto in caso di reiezione dei ricorsi avverso atti di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Al contempo viene consentito al

trasgressore di beneficiare di una riduzione della sanzione in caso di tempestivo pagamento. È infine rafforzato, a pena di nullità dell'ordinanza, l'obbligo di motivazione a carico del prefetto qualora la somma sia determinata in misura superiore al doppio del minimo edittale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 204 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « In particolare, qualora la somma sia determinata in misura superiore al doppio del minimo edittale previsto per la violazione, la motivazione deve indicarne le ragioni, a pena di nullità »;

b) al comma 2:

1) al secondo periodo, le parole: « entro il termine di trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di sessanta giorni »;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro sette giorni dalla notificazione ».

